

STATUTI DELL'APAV

(Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di Valmaggia)

Letti ed approvati nell'Assemblea costitutiva del 26 novembre 1975.
Modificati ed approvati nell'Assemblea dell'11 febbraio 1993.

Art. 1 Costituzione, nome, sede giuridica

1 Sotto la denominazione «Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di Valmaggia» (APAV) e costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS, regolata dal presente statuto.

2 L'associazione ha sede giuridica a Cevio. È apartitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopi

1 L'associazione si propone di salvaguardare e proteggere il patrimonio artistico, naturalistico e architettonico situato nella giurisdizione dei comuni valmaggesi.

2 Sostiene il restauro di affreschi, dipinti, edifici o nuclei architettonici ed altri oggetti e manufatti sparsi nel territorio a testimonianza della civiltà rurale e vallerana.
Attua il restauro di oggetti e manufatti acquisiti in proprietà.

3 Favorisce programmi di inventario, ricerca, sensibilizzazione sui valori storici-etnografici vallerani collaborando con altri enti preposti a scopi affini.

Art. 3 Beni patrimoniali

Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli inventari, attrezzature, acquisizioni, donazioni e mobili elencati nei rendiconti annuali.

Art. 4 Finanziamento

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione fa capo alle tasse sociali, donazioni, elargizioni e sussidi vari.

Art. 5 Membri

1 Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, nonché enti di diritto pubblico o privato.

2 I soci devono corrispondere le rispettive quote sociali, partecipare alle assemblee e collaborare con il comitato direttivo per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- i revisori.

Art. 7 Assemblea

1 L'assemblea ordinaria è convocata annualmente dal comitato direttivo entro il mese di aprile mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data prevista. L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente dell'associazione.

2 Le assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da almeno un quinto dei soci.

3 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti figuranti all'ordine del giorno, e qualunque sia il numero dei soci presenti.

4 Le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta nel caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell'associazione.

5 All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- approvare la gestione annuale, sentito il parere dei revisori;
- nominare ogni quadriennio il comitato direttivo e il presidente;
- nominare ogni quadriennio i revisori;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- modificare le norme statutarie e decidere lo scioglimento dell'associazione;
- tutte le altre decisioni che non sono espressamente devolute al comitato direttivo.

Art. 8 Comitato direttivo

1 Il comitato direttivo è composto dal presidente e da sei membri, nominati ogni quattro anni dall'assemblea.

2 Il comitato direttivo rappresenta l'associazione verso i terzi. La firma collettiva del presidente e di un membro del comitato o del segretario vincolano l'associazione.

3 Al comitato direttivo spettano le seguenti competenze:

- eleggere il vice-presidente e nominare, nel proprio seno o fuori, il segretario, il cassiere e l'archivista dell'associazione;
- gestire i beni e i proventi dell'associazione, assicurare l'osservanza dello statuto e mandare in esecuzione le risoluzioni votate dall'assemblea generale;
- elaborare i consuntivi annuali con i relativi rapporti;
- designare, nel proprio seno o fuori, persone o commissioni per lo studio di argomenti particolari.

Art. 9 Revisori

1 I revisori, in numero di due, più un supplente, sono nominati per un periodo di quattro anni.

2 Esaminano i conti e la gestione dell'associazione e riferiscono all'assemblea.

Art. 10 Scioglimento

1 Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti in un'assemblea appositamente convocata.

2 In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà rimesso ad un'ente o associazione vallerana con scopi affini.